



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 38 del 03/11/2023

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Massimo Ledda

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del D.Lgs.vo n. 267/2000. Taglio piante e/o siepi lungo le strade del territorio comunale che rappresentano pericolo per la pubblica incolumita'.**

IL SINDACO

Premesso che personale del corpo di Polizia Locale ha verificato lo stato delle strade comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale.

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica.

Considerato che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e che nulla deve essere d'intralcio nel suo cammino. Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Richiamato l'art. 29, del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”.*

Visto l'art. 38 *“Pulizia dei terreni non edificati dei fabbricati ed aree scoperte e dei terreni agricoli”* del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, igiene urbana e ambientale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 24.09.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2021, che specifica: *“...la manutenzione delle siepi e delle alberature*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile e nell'art. 29 del Codice della Strada”.

Ravvisata la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone o cose.

Considerato altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate.

Visti:

- la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.. “Modifiche al sistema penale e sanzionatorio”;
- l'art. 29 del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- l'art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26.

Tutto ciò premesso:

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:

- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali e che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine stradale, L'Amministrazione Comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere, a spese degli obbligati.

AVVERTE

- che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- che la Polizia Locale di Porto Torres e tutti gli organi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza ed il rispetto della presente ordinanza;
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
con la sanzione di cui all'art. 29 del Codice della Strada da € 173,00 a € 694,00 oltre le spese di procedimento;
con la sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

con le spese sostenute dal Comune nei casi in cui gli interessati non abbiano proceduto autonomamente al taglio delle piante e delle siepi sporgenti oltre il ciglio stradale.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ne sia data la massima diffusione a mezzo stampa, affissione pubblica;
- che la presente ordinanza sia notificata:
 - alla Prefettura di Sassari - protocollo.prefss@pec.interno.it
 - alla Compagnia dei Carabinieri - tss26942@pec.carabinieri.it
 - al Comando di Polizia di Stato - dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
 - al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari – cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
 - Corpo di Polizia Locale – polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it.

INFORMA

- Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.
- Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è la Dott.ssa Maria Caterina Onida, in qualità di Comandante della Polizia Locale di questo Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO